

REGIONE VENETO - AZIENDA ULSS 5 POLESANA
CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN CHIRURGIA
PRESSO L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA
(art. 91 comma 2 CCNL Area Sanità 23/01/2024)

TRA

l'Azienda ULSS 5 Polesana con sede in Rovigo, Viale Tre Martiri n. 89, codice fiscale/partita IVA 01013470297, rappresentata dal Dott. Pietro Girardi, Direttore Generale *pro tempore*

E

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, con sede in Strada Lago Paiolo, 10 – Mantova, codice fiscale/partita IVA 02481840201, rappresentata dalla Dott.ssa Anna Gerola, Direttore Generale *pro tempore*

PREMESSO CHE

- l'ASST di Mantova, con nota prot. 76174 del 31/12/2025, acquisita dall'Azienda Ulss 5 Polesana con protocollo prot. n. 125192 del 31/12/2025, ha chiesto il rinnovo della convenzione nell'ambito della disciplina di chirurgia generale al fine di poter sopperire alla contingente carenza di organico di medici chirurgici per l'attuazione di compiti inerenti le finalità istituzionali;
- l'Azienda Ulss 5 Polesana ha espresso la disponibilità alla stipula di una convenzione per attività di chirurgia generale da parte del personale medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato della UOC Chirurgia Generale di Rovigo e Trecenta;
- ai sensi dell'art. 91 comma 2, lettera a) del CCNL dell'Area Sanità 23.1.2024 "Altre attività a pagamento", è prevista l'attività di consulenza in servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto, da prestare previa stipula di apposita convenzione tra le istituzioni interessate, che disciplini: a) i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; b) il compenso e le modalità di svolgimento;
- Con DGRV 866/2015 la Regione Veneto ha approvato il Protocollo d'intesa sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali con il quale sono state definite le linee guida regionali per la stipula, da parte delle Aziende ed Enti del S.S.R., delle convenzioni di consulenza (ex art. 58, comma 2, lett. a) CCNL Dirigenza medica e veterinaria 08/06/2000, ora art. 91 comma 2, lett. a) del CCNL dell'Area Sanità 23.1.2024);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Prestazioni

L'Azienda ULSS 5 Polesana, avvalendosi del proprio personale medico a rapporto esclusivo della UOC Chirurgia Generale di Rovigo e Trecenta, garantisce consulenze di chirurgia alla ASST di Mantova per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.

ART. 2 Modalità Organizzative

L'Azienda ULSS 5 Polesana assicura alla ASST di Mantova la disponibilità ad effettuare 2 accessi mensili, prevalentemente nei fine settimana e nei festivi, così strutturati:

- Attività in presenza: dalle ore 08:00 alle ore 14:00
- Attività di pronta disponibilità: dalle ore 14:00 alle 08:00 del giorno successivo. Ogni professionista garantisce al massimo 12 ore continuative di PD.

Il Direttore della U.O.C Chirurgia Generale di Rovigo e Trecenta, d'intesa con la Direzione Medica dell'Azienda ULSS 5 Polesana, organizza l'attività affinché sia pienamente compatibile con le attività istituzionali di urgenza e di elezione.

ART. 3 Tariffe

L'ASST di Mantova corrisponde all'Azienda ULSS 5 Polesana le seguenti tariffe, oltre alle spese di viaggio secondo la normativa vigente:

- Ore effettuate in presenza (comprese le ore di chiamata in Pronta Disponibilità): € 113,76/h al lordo di IRAP e 5% a favore dell'Azienda ULSS 5 Polesana;
- Ore effettuate in Pronta Disponibilità: € 30,00/h al lordo di IRAP e 5% a favore dell'Azienda ULSS 5 Polesana;

ART. 4 Disciplina normativa

L'attività sarà resa dai dirigenti medici dipendenti a rapporto esclusivo dell'Azienda Ulss 5 Polesana al di fuori dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio, ai sensi dell'art. 91 co. 2 "Altre attività a pagamento" del CCNL Area Sanità del 23.1.2024 e DGRV 866/2015.

ART. 5 Sicurezza negli ambienti di lavoro

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l'ASST di Mantova si impegna a fornire al personale dell'Azienda ULSS 5 Polesana il documento informativo con l'indicazione dei rischi esistenti nella sede in cui saranno effettuate le consulenze e le misure di prevenzione e protezione adottate, e a conservare agli atti idonea documentazione comprovante l'avvenuta consegna.

ART. 6 Copertura assicurativa

L'ASST di Mantova, titolare dell'erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell'opera dei professionisti dell'Azienda ULSS 5 Polesana in forza della presente Convenzione.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1218 e 1228 del Codice civile, l'ASST di Mantova è l'unico responsabile nei confronti dei propri utenti e risponde direttamente per inadempimenti ad essa riferibili ed anche per le condotte colpose, entro la colpa lieve, del personale di cui si avvale nell'esecuzione della prestazione.

L'ASST di Mantova garantisce, alle condizioni previste dalla polizza RCT aziendale in vigore, la copertura della responsabilità civile professionale dei professionisti della ULSS 5 Polesana per danni involontariamente causati a terzi, in relazione alle attività espletate in attuazione della presente convenzione, ad esclusione della responsabilità derivante da colpa grave.

L'ASST di Mantova, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara che, in forza delle vigenti disposizioni, assume la ritenzione del rischio a copertura dei danni arrecati dal personale che, a qualsiasi titolo, operi nella struttura stessa, ad esclusione della responsabilità derivante da colpa grave, con rinuncia da parte dell'ASST di Mantova alla rivalsa ed alla surrogazione nei confronti dell'Azienda ULSS 5 Polesana, eccetto i casi in cui si configuri una colpa grave, nei quali l'ASST di Mantova si potrà rivalere nei confronti dei singoli professionisti.

L'Azienda ULSS 5 Polesana resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'ASST di Mantova ed il paziente e comunque verrà tenuto dall'ASST di Mantova manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti.

ART. 7 Privacy

Nell'ambito della presente Convenzione è prevista la comunicazione di dati personali e sensibili di pazienti dell'ASST di Mantova. Le Parti prendono atto che la disciplina in materia di protezione dei dati personali riguarda il trattamento dei relativi alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione della presente Convenzione.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi degli artt. 13-14, Reg. (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione della Convenzione sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per

i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso.

Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione della presente Convenzione, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Le Parti concordano che l’ASST di Mantova nominerà, quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, i medici dell’Azienda ULSS 5 Polesana resisi disponibili a svolgere l’attività oggetto della presente Convenzione, ai quali verranno conseguentemente fornite le istruzioni ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del D. Lgs. 101/2018.

ART. 8 Rendicontazione

L’ASST di Mantova trasmette il rendiconto dell’attività di norma con cadenza mensile, indicando, per ogni singolo accesso, data, orari di inizio e fine attività, nonché ogni altro elemento utile per la liquidazione dell’attività svolta.

L’Azienda ULSS 5 Polesana emette fattura sulla base dei rendiconti trasmessi. I corrispettivi saranno liquidati a seguito della compensazione finanziaria regionale, attuata in applicazione della DGRV n. 337 del 16/02/2010.

ART. 9 Validità della convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data di ultima sottoscrizione fino al 31/12/2026. Le Parti si riservano la facoltà di interrompere, anche unilateralmente, la presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con PEC.

ART. 10 Norma finale

Il presente atto, da sottoscrivere con firma digitale ex art.15 Legge 241/90 e s.m.i., è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del DPR 26/10/1972 n.642, il cui onere sarà a carico dell’ASST di Mantova. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, parte II della tariffa allegata al DPR 26/4/86 n. 131, e successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese dalla parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

AZIENDA ULSS 5 POLESANA
Il Direttore Generale
Dott. Pietro Girardi

AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE DI MANTOVA
Il Direttore Generale
Dott.ssa Anna Gerola